



*DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro*

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO.....	3
ART. 3 - ATTIVITA' DEL SERVIZIO.....	4
ART. 4 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA.....	5
ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	6
ART. 6 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DEL MEDICO COMPETENTE.....	9
ART. 7 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA.....	9
ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	9
ART. 9 - MEDICO AUTORIZZATO.....	10
ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.....	10
ART. 11 - ATTIVITA' DEI LAVORATORI SOGGETTI A CONTROLLO SANITARIO.....	11
ART. 12 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO.....	12
ART. 13- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 14 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E VALIDITA' DELL'APPALTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - ULTIMAZIONE - VERIFICA DI CONFORMITA'.....	13
ART. 15 - PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
ART. 16 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	16
ART. 17 - PENALITA' E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZA.....	17
ART. 18 – RISOLUZIONE DI DIRITTO E RECESSO UNILATERALE.....	17
ART. 19 - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO.....	18
ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	19
ART. 21 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI.....	19
ART. 22 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO.....	20
ART. 23 - REVISIONE PREZZI.....	20
ART. 24 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20
ART. 25 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO IN TEMA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	21
ART. 26 - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.....	22

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria così come definite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché l'assistenza tecnica e sanitaria specialistica per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori della Regione Piemonte.

L'affidamento di cui al presente appalto comprende, quindi, tutte le attività connesse all'organizzazione, alla gestione e alla conduzione del servizio di sorveglianza sanitaria.

Le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro e della normativa specifica applicabile.

Le modalità con le quali il servizio deve essere eseguito sono indicate, come requisiti minimi, nei punti successivi.

Le attività sono svolte a favore del personale dipendente in servizio presso la Regione Piemonte e riguardano circa 3.100 lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (Allegato 3). Il numero dei lavoratori deve essere considerato come indicativo ed è così suddiviso:

- circa 2.550 appartenenti al "comparto dipendenti Regione Piemonte", il cui datore di lavoro è il Direttore della Direzione Segretariato Generale;
- circa 40 appartenenti al "comparto addetti settore fitosanitario" il cui datore di lavoro è il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-scientifici della Direzione Agricoltura;
- circa 500 appartenenti al "comparto addetti forestali" il cui datore di lavoro è il Dirigente del Settore Attività Giuridica e Amministrativa della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

Il numero di dipendenti può subire variazioni nel corso del contratto.

ART. 2 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo triennale, a base d'asta, stimato per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato è stato determinato, sulla base delle quantità presunte di cui all'Allegato 1, in euro 468.422,85 (quattrocentosessantottomilaquattrocentoventidue/85), IVA esente ex art. 10, comma 18, DPR 633/72, e oneri della sicurezza pari a zero ai sensi della Determinazione dell'ANAC n. 3 del 05.03.2008, che, di fatto corrisponde allo stanziamento che prevede l'Amministrazione per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

L'importo è stato determinato sulla base dei prezzi unitari di cui all'Allegato 1 e, per alcune limitate voci, sulla base del tariffario Regionale vigente approvato con D.G.R. 11-6036 del 2/7/2013 e per una voce sulla base del tariffario dell'ordine degli psicologi.

L'importo che l'Amministrazione corrisponderà all'Aggiudicatario sarà calcolato su base trimestrale con riferimento al prezzo commisurato alle prestazioni effettivamente rese, determinato sulla base dei prezzi unitari di cui all'Allegato 1, a cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Il servizio decorrerà dalla data di avvio delle attività risultante dal verbale redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto (artt. 13 e 14) e avrà durata triennale. L'Amministrazione si riserva di porre in

esecuzione anticipata il servizio in oggetto, in via d'urgenza a norma dell'art. 32, comma 8 e 13, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, l'Amministrazione si riserva, altresì, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (proroga tecnica) il servizio alla scadenza del contratto per 12 mesi e comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto che sarà sottoscritto con l'Amministrazione. In tal caso l'Aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per l'Amministrazione.

ART. 3 - ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Sono oggetto dell'appalto tutte le attività necessarie a garantire gli adempimenti previsti dall'art. 18 recante "*Obbligo del Datore di Lavoro e del Dirigente*" relativamente alla nomina del Medico Competente, dall'art. 25 sugli "*Obblighi del Medico Competente*" e dall'art. 41 sulla "*Sorveglianza sanitaria*" dei lavoratori del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativamente all'esecuzione di tutti gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dai Medici Competenti ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione lavorativa e alla verifica dello stato di salute dei lavoratori.

La nomina effettiva del Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, resta di esclusiva competenza del Datore di Lavoro.

In particolare l'Aggiudicatario dovrà occuparsi dell'organizzazione del servizio, dei contatti con i referenti regionali, della programmazione degli accertamenti sanitari, delle convocazioni e dell'esecuzione degli accertamenti sanitari con registrazione sul proprio supporto informatico, oltre alla gestione delle cartelle sanitarie, da condividere con l'Amministrazione per i dovuti controlli.

Limitatamente al comparto degli addetti forestali la fase delle convocazioni sarà invece gestita internamente alla struttura regionale competente.

Per lo svolgimento delle visite mediche, l'Aggiudicatario dovrà prevedere:

- un numero non inferiore a 5 (cinque) di Medici Competenti in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di cui uno con funzione di coordinamento come previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., aventi un rapporto di lavoro/collaborazione con l'Aggiudicatario stesso di durata non inferiore a quella del contratto in oggetto;
- un Medico Autorizzato in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. abilitato a svolgere l'attività di radioprotezione medica ai sensi del D.Lgs. 230/1995;
- una struttura sanitaria sita nella Città di Torino posta in area facilmente raggiungibile e servita dai mezzi pubblici per l'esecuzione degli accertamenti e delle visite mediche periodiche e specialistiche;
- una struttura sanitaria in ogni capoluogo di provincia per l'esecuzione degli accertamenti e delle visite mediche periodiche e specialistiche oppure un'unità mobile polispecialistica indipendente per effettuare sul territorio della Regione Piemonte gli accertamenti sanitari, strumentali ed ematochimici necessari ai lavoratori dipendenti delle sedi decentrate.

Gli accertamenti sanitari necessari per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa includono esami clinici, biologici e strumentali previsti nei protocolli che saranno definiti dai Medici Competenti.

Gli accertamenti comprendono anche gli eventuali ed ulteriori accertamenti aggiuntivi richiesti dai Medici Competenti.

L'organizzazione, la gestione e l'esecuzione degli accertamenti sanitari devono essere garantiti con mezzi a cura ed a completo carico dell'Aggiudicatario.

Sono comprese nell'attività del servizio le seguenti prestazioni:

- a) visite specialistiche ed accertamenti (di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio), preventivi e periodici prescritti o richiesti dai Medici Competenti ai fini del rilascio del giudizio di idoneità alla mansione, la cui tipologia e periodicità è variabile a seconda del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata;
- b) vaccinazioni ove previste per le diverse mansioni;
- c) controlli per la valutazione dell'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti o psicotrope di 1° livello;
- d) organizzazione e gestione delle prenotazioni delle visite specialistiche e degli esami di laboratorio e/o strumentali che saranno richiesti dai Medici competenti presso i centri convenzionati dell'Aggiudicatario;
- e) utilizzo di proprio sistema informatico per la gestione delle cartelle sanitarie, delle visite mediche preventive e periodiche e degli accertamenti specialistici;
- f) redazione/revisione del Piano di sorveglianza sanitaria (art. 4) che deve riportare la periodicità delle visite mediche nonché gli eventuali esami biologici e strumentali necessari al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- g) aggiornamento dello scadenario relativo alla periodicità delle visite;
- h) aggiornamento dell'elenco del personale soggetto a sorveglianza sanitaria sulla base delle comunicazioni effettuate dall'Amministrazione.

Le cartelle sanitarie, le visite mediche preventive e periodiche e gli accertamenti specialistici dovranno a conclusione del contratto essere restituiti a questa Amministrazione senza alcun onere e in formato leggibile e compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi e dei software di gestione della sorveglianza sanitaria reperibili sul libero mercato tale da consentire il trasferimento dei dati sia all'Amministrazione sia ad altra eventuale società per la successiva gestione.

ART. 4 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

- Il Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Le fasi in cui si articola l'attività sono le seguenti:
- acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico, in collaborazione con l'Amministrazione;
- acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare eventuali profili lavorativi che comportano l'attuazione delle tutele sull'uso delle sostanze alcoliche e psicotrope, come indicate dalle intese della Conferenza Stato – Regioni sui temi specifici (Intesa del 16 marzo 2006 in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande

alcoliche e superalcoliche – D.G.R. 26 ottobre 2015, n. 29-2328 - Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcolodipendenza nelle attività lavorative ai sensi dell'Allegato "1" dell'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006. Revoca della D.G.R. n. 21-4814 del 22.10.2012.) - (Intesa Stato-Regioni del 30/10/2007 – D.G.R. 9 marzo 2009 n. 1310928 - Linee di indirizzo regionali per le procedure relative agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, ai sensi dell'Intesa Stato Regioni del 30/10/2007 e dell'Accordo Stato Regioni del 18/09/2008)

- redazione dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere che delle periodicità degli stessi;
- istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- indicazione delle visite specialistiche ove previste;
- indicazione dei criteri per l'effettuazione delle visite preventive in fase preassuntiva;
- istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari;
- definizione dei criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);
- definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria);
- definizione dei criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il Piano deve essere consegnato all'Amministrazione entro 30 giorni dall'avvio del servizio e presentare le varie attività articolate e suddivise per i comparti di cui all'art. 11.

L'Aggiudicatario ai fini del corretto svolgimento del servizio è tenuto per l'intera durata del contratto a mantenere aggiornato il protocollo sanitario. Lo stesso un mese prima della scadenza del contratto, dovrà essere consegnato in copia cartacea ed in formato digitale all'Amministrazione senza alcun onere aggiuntivo.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario, ai fini del corretto svolgimento del servizio, dovrà rispettare le disposizioni vigenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e seguire le istruzioni che saranno impartite dall'Amministrazione.

In particolare, l'Amministrazione fornirà all'Aggiudicatario l'elenco dei dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria con la relativa mansione.

L'Aggiudicatario fornirà, entro 5 giorni dalla formalizzazione dell'aggiudicazione, i nominativi ed i recapiti del responsabile della prestazione e dei collaboratori, utili al rapido contatto in caso di necessità da parte dell'Amministrazione.

Fornirà altresì un numero telefonico attraverso il quale il Datore di Lavoro potrà rivolgersi direttamente al Medico Competente in caso di necessità.

L'Aggiudicatario dovrà stabilire l'opportuno coordinamento con l'Amministrazione Regionale in relazione allo svolgimento delle attività di seguito descritte:

- gestione dell'organizzazione necessaria ai fini delle prenotazioni e delle convocazioni dei lavoratori delle visite periodiche e specialistiche secondo il protocollo sanitario;
- gestione dell'organizzazione necessaria ai fini delle prenotazioni degli esami clinici, di laboratorio e/o strumentali;
- trasmissione in busta chiusa al/i referenti regionali delle refertazioni e/o degli esiti degli accertamenti sanitari effettuati al personale regionale (le visite mediche e il relativo giudizio di idoneità, salvo approfondimenti specialistici richiesti dal Medico Competente, dovranno essere quando possibile chiuse e registrate su sistema informativo entro la giornata di visita);
- trasmissione al Datore di Lavoro del comparto dei giudizi di idoneità in formato digitale e cartaceo.

Le attività devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione e nell'esecuzione degli accertamenti, nella restituzione dei risultati, in modo da rendere efficace l'attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività di lavoro del personale.

Il medico competente dovrà effettuare le visite e gli accertamenti sanitari previsti nel rispetto della seguente tempistica:

- eseguire gli accertamenti periodici nel rispetto delle scadenze previste nel Piano di Sorveglianza Sanitaria e delle scadenze eventualmente indicate nei giudizi medici di idoneità o inidoneità temporanea alla mansione specifica;
- effettuare entro 7 giorni consecutivi le visite mediche richieste dal lavoratore, se correlate ai rischi professionali;
- per gli addetti forestali regionali, qualora le visite richieste siano inferiori a 10, le stesse devono essere effettuate entro 7 giorni consecutivi dalla richiesta; qualora le visite richieste siano tra 10 e 50, le stesse devono essere effettuate entro 15 giorni consecutivi dalla richiesta; qualora le visite richieste siano più di 50, le stesse devono essere effettuate entro 30 giorni consecutivi dalla richiesta;
- informare tempestivamente il Datore di Lavoro del comparto nonché il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy;
- essere reperibile per problematiche urgenti e, qualora richiesto, recarsi personalmente presso la sede dell'Amministrazione regionale interessata;
- erogare tutte le prestazioni in orari compatibili con gli orari di lavoro dei dipendenti.

Nei casi previsti dalla legge relativi a rientri dopo 60 giorni di malattia, visite mediche a richiesta del lavoratore o relative a cambi di mansione, o a specifiche attività di missione in paesi extraeuropei, le stesse dovranno essere eseguite secondo le seguenti modalità di urgenza:

- urgenti non differibili (rientro da malattia) da effettuarsi entro 5 giorni lavorativi;
- prestazioni urgenti differibili (richiesta del lavoratore, cambi mansione, missioni in paesi extraeuropei) da effettuarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

ART. 5.1 - CONSERVAZIONE DEI DATI E RESPONSABILITÀ

I dati clinici, di laboratorio e strumentali relativi alla sorveglianza sanitaria, dovranno essere raccolti in cartelle sanitarie individuali informatizzate comprendenti anche i fattori di rischio per i quali la sorveglianza sanitaria è attuata. La custodia delle cartelle, durante il periodo d'esecuzione delle visite, è affidata all'Aggiudicatario che deve provvedere alla loro conservazione in un luogo sicuro e riservato secondo le disposizioni normative in merito.

Il Medico Competente è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e risponde personalmente sul piano civile (contrattuale ed extra-contrattuale) nei confronti degli utenti e dei terzi, nonché, in via penale, secondo la normativa vigente, per il mancato rispetto degli obblighi a suo carico. Le responsabilità del Medico Competente non si estendono in alcun caso all'Amministrazione regionale, ma rimangono a carico del Medico Competente in solido con l'Aggiudicatario che lo ha individuato.

ART. 5.2 - VISITE MEDICHE

Comprendono le visite con il Medico Competente e gli ulteriori accertamenti sanitari necessari per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa.

Tali accertamenti includono esami clinici, biologici e strumentali mirati alla valutazione degli effetti sulla salute dei lavoratori, in relazione ai rischi specifici connessi con lo svolgimento della mansione lavorativa.

Le visite mediche comprendono:

- visite mediche preventive intese a controllare l'assenza di controindicazioni alla mansione lavorativa alla quale i lavoratori sono destinati;
- visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori;
- visite mediche su richiesta del lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali e/o all'ambiente di lavoro;
- visite mediche in occasione del cambio della mansione per la verifica dell'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

Sono comprese nelle visite mediche le seguenti prestazioni:

- visite e accertamenti specialistici prescritti o richiesti dal Medico Competente ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione;
- visita e/o parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità;
- gestione dei controlli sanitari a seguito di esposizione accidentale ad agenti biologici;
- visite e controlli per la valutazione dell'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti;
- informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti e rilascio della documentazione sanitaria all'interessato;
- informazioni ai lavoratori che devono effettuare missioni in paesi a rischio ed esecuzione delle vaccinazioni a tutela della loro salute.

ART. 6 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DEL MEDICO COMPETENTE

Le attività a carico dei medici competenti, complementari all'attività di sorveglianza sanitaria, comprendono le seguenti prestazioni:

- funzione di Medico Competente coordinatore, comprendente lo svolgimento di almeno due riunioni all'anno con i medici competenti e la trasmissione di una relazione semestrale sull'attività svolta;
- redazione/revisione del piano di sorveglianza sanitaria e aggiornamento dei protocolli sanitari in funzione dei rischi specifici per mansione; tale aggiornamento va effettuato entro 7 giorni dalla richiesta del D.E.C. o referenti;
- collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- visite periodiche degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno;
- assistenza nelle attività di analisi e di monitoraggio ambientale dei luoghi di lavoro;
- assistenza al datore di lavoro nei rapporti con gli organismi di vigilanza;
- assistenza nell'esame di schede tossicologiche di prodotti utilizzati;
- collaborazione alle attività di informazione e di formazione;
- rilevazione dei dati biostatistici (risultati anonimi e collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati) da fornire in occasione delle riunioni periodiche;
- riunioni periodiche con l'Amministrazione, con il Datore di Lavoro ovvero con il Referente designato, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con i referenti delle strutture organizzative regionali;
- supporto all'Amministrazione nella definizione del migliore inserimento lavorativo delle persone assunte nelle categorie protette, nella concessione del telelavoro, nell'esame delle richieste di trasformazione del tempo di lavoro;
- supporto all'Amministrazione nella definizione delle modalità di applicazione e di controllo di limitazioni o prescrizioni allo svolgimento della mansione lavorativa e nei casi di infortunio;
- svolgimento dell'attività di raccordo con l'Amministrazione, con il Datore di Lavoro ovvero con i referenti designati, a supporto del servizio di gestione del rischio psicosociale.

ART. 7 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria presso le sedi regionali, l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione un servizio di segreteria organizzativa e gestionale che comprenda in modo indicativo e non esaustivo le seguenti prestazioni:

- definizione scadenziario e programmazione delle visite dei medici;
- convocazione delle visite di medicina del lavoro e delle visite su richiesta del lavoratore;
- supporto ai referenti indicati dall'Amministrazione, tramite telefono e/o casella di posta elettronica dedicato.

ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Aggiudicatario, con le proprie risorse professionali, si impegna ad effettuare le prestazioni previste dal presente capitolato nei giorni dal lunedì al venerdì.

L'Aggiudicatario provvederà, inoltre, ad elaborare e trasmettere semestralmente in formato elettronico un report, con i risultati anonimi collettivi dei dipendenti, suddiviso per protocolli sanitari .

Saranno indette riunioni periodiche di coordinamento su richiesta dell'Amministrazione ovvero dell'Aggiudicatario, qualora ne ravvisi la necessità, per monitorare l'andamento del servizio senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione.

La gestione di tutte le prenotazioni (accertamenti ed esami, visite specialistiche), sia dei singoli utenti e della documentazione ad essi inerente (n. cartella sanitaria, protocollo di rischio, accertamenti obbligatori, periodicità, refertazioni, medico competente di riferimento, ecc.), sia di tutta la reportistica, dovrà essere svolta con procedure informatiche.

Tutte le attività descritte e quelle che si rendessero necessarie, pur non espressamente previste, durante l'esecuzione del servizio, anche in ordine alle modalità di esecuzione e alla tempistica delle prestazioni, potranno essere riviste al fine di ottimizzare i criteri di gestione.

ART. 9 - MEDICO AUTORIZZATO

Ai sensi del D.Lgs. 230/1995 ogni Datore di Lavoro che eserciti attività con l'impiego di radiazioni ionizzanti deve attivare una specifica sorveglianza medica dei lavoratori, che deve essere svolta, per i lavoratori maggiormente esposti al rischio da radiazioni ionizzanti (Categoria A), da un Medico Autorizzato.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente la nomina effettiva del Medico Autorizzato, nell'ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza dell'Amministrazione nella figura del Datore di Lavoro.

L'Aggiudicatario dovrà pertanto provvedere, se richiesto dall'Amministrazione entro 15 giorni consecutivi dall'inizio del servizio, a mettere a disposizione una figura idonea a ricoprire tale ruolo, il cui profilo risponda ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da presentare all'Amministrazione e da designare come Medico Autorizzato.

Il suddetto servizio sarà compensato come extra canone, attivabile solo nelle sedi che ricadono nell'ambito del D.Lgs. 230/1995, sulla base del tariffario Regionale vigente approvato con D.G.R. 11-6036 del 2/7/2013 con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, l'Amministrazione, su preventiva comunicazione e indicazione del Medico Competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna a:

- trasmettere al Medico Competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione o quanto altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;
- comunicare prima della data di assunzione i nominativi del personale da avviare ad accertamenti per la verifica della idoneità lavorativa pre-assuntiva;

- comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche, qualora il giudizio di idoneità non venga rilasciato al lavoratore direttamente a conclusione della visita medica;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

ART. 11 - ATTIVITA' DEI LAVORATORI SOGGETTI A CONTROLLO SANITARIO

Comparto dipendenti Regione Piemonte.

La Regione Piemonte svolge prevalentemente funzioni legislative e programmatiche che definiscono le linee di indirizzo generale di specifici settori (dall'ambiente alle opere pubbliche, dall'agricoltura ai trasporti, dalla cultura al turismo, dalla competitività del sistema produttivo alla coesione sociale), nonché funzioni finanziarie, prevedendo il riparto e la distribuzione delle risorse sul territorio, erogando e disciplinando contributi a favore di altri soggetti pubblici e privati; inoltre coordina ed è garante della funzionalità degli altri enti territoriali. Al fine dell'attuazione delle funzioni descritte i dipendenti della Regione possono effettuare attività di sopralluogo, istruttoria, verifica e ispezione in ambienti esterni.

L'assetto organizzativo della Regione Piemonte è articolato in undici Direzioni strutturate al loro interno in Settori.

Il dettaglio sulle competenze dei singoli Settori e Direzioni è consultabile sul sito istituzionale di Regione Piemonte all'indirizzo **www.regione.piemonte.it**.

Comparto dipendenti Settore Fitosanitario

Compete al Settore, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di:

- attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria;
- vigilanza e controlli fitosanitari all'import ed export di vegetali e prodotti vegetali, sulla produzione vivaistica e sementiera e sulla circolazione di materiale vegetale;
- coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari;
- supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile;
- controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari; ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, agronomiche ed agrometeorologiche;
- ricerca di residui di prodotti fitosanitari su prodotti agroalimentari; analisi chimiche agroambientali e di supporto;
- agrometeorologia e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico;
- gestione banca dati terreni;
- rilascio autorizzazioni e certificazioni di competenza; controllo e vigilanza di settore

Il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici offre servizi di analisi agrochimiche, di diagnostica fitopatologica, di entomologia, virologia, patologia vegetale, nematologia e malerbologia.

Le analisi chimiche sono eseguite con tecniche strumentali quali gas-cromatografia / spettrometria di massa, cromatografia liquida ad alta pressione anche in liquido-massa, spettrofotometria UV-visibile, cromatografia

ionica, spettrofotometria in assorbimento atomico, analisi TOC e colorimetriche, oltre ad analisi con tecniche di tipo chimico tradizionale quali titolazioni e determinazioni elettrochimiche, ecc.

Comparto addetti forestali

Le attività delle squadre forestali si concentrano principalmente sulle attività di recupero ambientale e si occupano di lavorazioni inerenti la valorizzazione del territorio montano e collinare ai fini della prevenzione e sistemazione idrogeologica di dissesti di piccole entità e di salvaguardia del territorio.

Tra i principali campi di attività delle squadre di operai forestali regionali si annoverano:

- il miglioramento e la cura dei boschi, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, delle piste e degli alpeggi di proprietà pubblica;
- il ripristino dell'officiosità idraulica dei torrenti e dei rii principalmente attraverso il taglio della vegetazione;
- la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica per la sistemazione idrogeologica, il consolidamento del territorio e il recupero ambientale;
- la coltura dei vivai, a partire dall'individuazione e dal trattamento dei semi, con la loro semina, per giungere alla coltivazione e alla distribuzione delle piantine;
- la manutenzione di alcuni parchi e giardini di proprietà regionale.

Sono attività che perseguono il medesimo scopo ma tra loro molto diverse per operatività, ed ubicazione. Si passa da cantieri stabili ed attrezzati (es. vivai) ad altri di durata limitata nel tempo, senza infrastrutture e vincolati alla stagionalità.

Per la descrizione dettagliata delle mansioni svolte dai dipendenti dei suddetti comparti si rimanda al documento "**Mansionario addetti**" (Allegato 2).

ART. 12 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Sono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario:

- gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni;
- tutte le spese e gli oneri necessari e conseguenti all'espletamento del servizio nonché gli oneri assicurativi per rischi, infortuni responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Aggiudicatario stesso, di terzi e dell'Amministrazione;
- tutte le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, co. 35, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012 e dell'art. 216, co. 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate dal predetto alla Regione Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

ART. 13- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, nominerà un "*Direttore dell'esecuzione del contratto*" (D.E.C.), il quale avrà il compito di verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali.

Il D.E.C. avrà altresì il compito di effettuare controlli a campione del servizio in qualsiasi momento senza preventiva comunicazione all'Aggiudicatario.

Il D.E.C. sarà supportato nell'attività di verifica dai referenti dell'Amministrazione che saranno all'uopo individuati, uno per ogni comparto di cui all'art. 11. I referenti dovranno, altresì, fornire parere ai fini della liquidazione delle prestazioni riferite al personale dei comparti di cui all'art. 11.

Le verifiche dell'attività saranno riportate in un report redatto dal D.E.C. in collaborazione con i predetti referenti, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, che sarà inviato all'Amministrazione, controfirmato dall'Aggiudicatario stesso e anche dal D.E.C., oltre che dai referenti qualora sia da questi redatto.

Dal report dovrà risultare:

- data e ora;
- prestazioni oggetto di verifica e controllo;
- nominativi dei presenti per l'Amministrazione e per l'Aggiudicatario;
- specifica di eventuali contestazioni sollevate dall'Amministrazione;
- controdeduzione dell'Aggiudicatario.

Qualora pervenga una segnalazione di disservizio e/o inadempimento, il D.E.C. e/o i predetti referenti provvederanno agli opportuni accertamenti. Il D.E.C. invierà opportuno reclamo all'Aggiudicatario che dovrà:

- contestarlo, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione in maniera circostanziata e documentata, qualora ritenga infondato ed inesistente il disservizio e/o l'inadempimento;
- eliminare le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio e a darne comunicazione al D.E.C./referenti, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione.

Il D.E.C./referenti, ricevuta la replica dell'Aggiudicatario, effettueranno le verifiche del caso finalizzate all'applicazione o meno delle penali.

ART. 14 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E VALIDITA' DELL'APPALTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - ULTIMAZIONE - VERIFICA DI CONFORMITA'

Il D.E.C., su disposizione del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del contratto, fornendo all'Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo, redigendo, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, apposito verbale che sarà redatto in duplice esemplare firmato dal D.E.C. e dall'Aggiudicatario.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tenuto conto della natura del servizio.

L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Qualora nel corso del contratto l'Amministrazione non avesse più interesse alla continuazione del servizio o avesse la necessità di far eseguire minori o maggiori prestazioni, l'Aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in diminuzione o in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni dello stesso, senza nulla poter pretendere a titolo di indennizzo. In tal caso l'Aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

L'Amministrazione prevede per eventuali prestazioni aggiuntive/straordinarie che possono essere richieste all'Aggiudicatario per attività attinenti al servizio in questione, al momento non preventivabili, lo stanziamento

annuale di presunti € 5.000,00 IVA esente, fermo restando che tale importo non è vincolante per l'Amministrazione. La quantificazione delle prestazioni aggiuntive sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari di cui all'Allegato 1 a cui va applicato il ribasso offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara, ovvero del vigente tariffario di Medicina del Lavoro ed Epidemiologia e Tossicologia Industriale dell'A.O. C.T.O./Maria Adelaide di Torino nel caso di prestazioni non comprese in tale Allegato 1, ferma restando l'applicazione del ribasso di gara.

In fase di esecuzione il D.E.C./referenti accertano la regolarità delle prestazioni così come indicato all'art. 13. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il D.E.C./referenti effettuano i necessari accertamenti al fine del rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal D.E.C. e dall'Aggiudicatario.

Il presente appalto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e modalità esecutive sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Si fa rinvio, per i contenuti applicabili in relazione alle caratteristiche del presente appalto di servizi, alla disciplina di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 15 - PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario dovrà emettere fattura elettronica con cadenza trimestrale previo assenso dell'Amministrazione alla relativa emissione. La fattura, trasmessa in forma elettronica attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), dovrà indicare l'oggetto del servizio ed essere accompagnata da un rendiconto con l'elenco delle prestazioni effettuate, suddiviso per comparto, a firma del responsabile dell'Aggiudicatario.

La liquidazione delle fatture sarà subordinata:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Aggiudicatario, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, co. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- alla verifica di regolarità dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 48 *bis* del D.P.R. 602/1973, e relative disposizioni di attuazione;
- all'accertamento, da parte dell'Amministrazione, tramite il D.E.C. e i referenti di cui all'art. 13, delle prestazioni effettuate, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e pertanto all'accertamento della regolare esecuzione del servizio. Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni, nonché le eventuali penali.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento, a seguito di nulla osta del D.E.C.

Alla liquidazione dell'eventuale servizio straordinario richiesto dall'Amministrazione si provvederà a seguito di presentazione di fattura dettagliata con indicazione della prestazione effettuata e previa attestazione della regolarità del servizio da parte del D.E.C. e dei referenti di cui all'art. 13.

L'Amministrazione applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art.17 ter del D.P.R. 633/1972.

Le fatture emesse dovranno pertanto indicare oltre a quanto sopra riportato, la frase "scissione dei pagamenti". I pagamenti avverranno sul conto dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito con Legge 89/2014.

Il codice unico **IPA** al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: **A17LZ5**.

P.IVA REGIONE PIEMONTE: **02843860012** - PEC: **tecnico.sicurezza@cert.regione.piemonte.it**

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*" convertito con Legge 89/2014 è prescritto a far data dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Oltre tale termine non possono essere accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

I pagamenti avverranno sul conto dedicato dell'Aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014, nelle fatture dovrà altresì essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara. La mancata o l'erronea indicazione del CIG comporterà il rifiuto della medesima e l'obbligo della remissione e del reinvio

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia") e s.m.i.

L'Aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, co.1, della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione non esegue alcun pagamento all'Aggiudicatario, in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

L'Amministrazione risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, co. 1, della L. 136/2010.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione entro il termine suddetto saranno dovuti gli interessi moratori, secondo quanto disposto dall'art. 5, co. 3 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, co. 2, del Codice civile.

L'Aggiudicatario potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, co. 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 del Codice civile e dell'art. 13 della L.R. 6/2016 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili) quanto dovuto all'Aggiudicatario a titolo di

corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Amministrazione a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

In caso di aggiudicazione dell'Appalto a un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

In caso di inottemperanza agli obblighi in materia contributiva e retributiva, l'Amministrazione procederà a dar corso all'intervento sostitutivo previsto all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 16 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario dovrà presentare entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione la seguente documentazione:

idoneo documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 103, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. Qualora la garanzia sia prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs.58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità minimi previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, essa dovrà contenere l'espressa esclusione della preventiva escussione ex art. 1944 del Codice civile e della decadenza ex art. 1957 del Codice civile nonché la clausola di operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta della Regione Piemonte.

Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

- comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'Aggiudicatario delle spese di registrazione e di bollo di legge derivanti dalla stipula del contratto (cfr. Agenzia delle Entrate-Risoluzione 91 del 16/7/2004 e Risoluzione n. 96/E del 16.12. 2013).

L'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. n. 445/2000, alla verifica dei requisiti attestati dall'Aggiudicatario sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione alla procedura.

L'esito positivo degli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'Aggiudicatario nonché la ricezione della predetta documentazione specificata nel presente articolo da parte dell'Aggiudicatario entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione è condizione necessaria per la stipula del contratto.

ART. 17 - PENALITA' E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZA

Nel caso in cui l'Aggiudicatario manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, l'Amministrazione si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla

risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC e ciò senza che l'Aggiudicatario possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal D.E.C., impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore dell'Amministrazione.

Il D.E.C., coadiuvato dai referenti di cui all'art. 13, provvederà a quantificare le penali che l'Amministrazione comminerà all'Aggiudicatario nei casi di seguito previsti:

- mancata redazione del PSS di cui all'art. 4 nei tempi indicati – Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo
- mancato aggiornamento dei protocolli sanitari – Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
- mancato rispetto delle tempistiche di cui all'art. 5 – Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
- mancata comunicazione dei nominativi e dei recapiti del responsabile della prestazione e dei collaboratori nei tempi previsti all'art. 5 - Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
- mancata sostituzione del personale nei tempi previsti all'art. 20 - Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione contesterà formalmente le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non superiore a cinque giorni, per la presentazione di contro deduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata sul primo documento contabile.

ART. 18 – RISOLUZIONE DI DIRITTO E RECESSO UNILATERALE

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla disciplina in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del RUP stesso qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto:

- siano state applicate, con le modalità di cui all'art. 17, penalità di importo pari al 10% dell'ammontare del contratto;
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- in caso di cessione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento;
- cessione del credito in violazione delle disposizione di legge;
- in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, co. 1, della L 136/2010 e s.m.i.;
- perdita o accertata carenza a seguito di verifiche, in capo all'Aggiudicatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- violazione ripetuta del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Aggiudicatario, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Aggiudicatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

- violazione delle disposizioni del Patto di integrità degli appalti pubblici regionali.

Nei casi previsti l'Aggiudicatario, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento delle prestazioni ad altro operatore.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione, concluso il relativo procedimento, disponga di valersi della clausola risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'Appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Aggiudicatario, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Amministrazione applicherà in danno dell'Aggiudicatario una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento dell'importo relativo alle prestazioni riferite ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Aggiudicatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Aggiudicatario il servizio ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, co. 4-ter, e 92, co. 4, del D.Lgs. 159/2011, l'Amministrazione può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento a suo insindacabile giudizio in attuazione a quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, con semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 gg. (venti giorni) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di sorveglianza sanitaria, e ciò senza che l'Aggiudicatario possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

ART. 19 - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino.

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione immediata, entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi, del personale e dei collaboratori dell'Aggiudicatario che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di suo gradimento o idoneo alla regolare esecuzione del servizio. Il ritardo nella sostituzione costituisce inadempimento contrattuale e determina l'applicazione delle penali previste nell'art. 17.

In caso di esigenze di sostituzione nel corso della durata del contratto, l'Aggiudicatario dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Amministrazione inviando congiuntamente i riferimenti delle figure proposte in sostituzione, che siano in possesso dei medesimi requisiti professionali, senza arrecare alcun ostacolo o intralcio all'erogazione del servizio e comunque sostituendo temporaneamente il personale.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo altresì:

- di rispettare quanto previsto dal Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (allegato 4), in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e s.m.i., del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte (approvato con D.G.R. 1-8910 del 16 maggio 2019 anche reperibile sul sito Web della Regione Piemonte-sezione Amministrazione Trasparente-Disposizioni generali);
 - di rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-1717 del 13.07.2015 (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, sezione Amministrazione trasparente- Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato;
 - di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale in esecuzione dell'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
- L'Amministrazione rimane estranea ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra l'Aggiudicatario ed i propri dipendenti o collaboratori.

ART. 21 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

E' a carico dell'Aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione dell'appalto.

In considerazione del completo esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi dell'Amministrazione e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Aggiudicatario, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente l'Amministrazione.

ART. 22 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Aggiudicatario intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione.

A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicitate, con comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Aggiudicatario ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse.

È facoltà dell'Aggiudicatario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Qualora l'Aggiudicatario non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade

dal diritto di farle valere.

ART. 23 - REVISIONE PREZZI

L'importo del contratto che risulterà dall'aggiudicazione della presente procedura, sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto; analogamente i prezzi unitari di cui all'art. 2, con applicazione del ribasso di gara, che saranno utilizzati anche per la quantificazione economica delle prestazioni straordinarie se contemplate nell'Allegato 1, altrimenti si opererà come indicato all'art. 14.

ART. 24 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 "del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e del relativo decreto di recepimento Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati anche con modalità informatiche esclusivamente per le finalità di cui al servizio oggetto del presente appalto, nonché alla stipulazione del contratto e successiva sua esecuzione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D.Lgs. 101/2018, in particolare nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Piemonte - Giunta Regionale, i delegati al trattamento sono il Responsabile del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri e usi civici e il Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello, 165 – 10121 Torino.

Il Responsabile (esterno) del trattamento dei dati è il C.S.I. (Consorzio Sistemi informativi del Piemonte).

I dati saranno trattati esclusivamente dai soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive e di vigilanza o Autorità giudiziarie nei casi previsti dalla legge;
- soggetti incaricati della riscossione coattiva dei crediti in caso di mancato pagamento di importi dovuti all'Amministrazione;
- richiedenti l'accesso nei limiti e con le modalità previste dalla legge (D.Lgs. 50/2016, L. 241/1990 e D.Lgs. 33/2013);
- altre strutture della Giunta regionale in relazione agli adempimenti di competenza connessi alla presente procedura.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali sono conservati per il periodo di quindici anni (ai sensi del piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Si potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelleggibile; avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione di dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 25 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO IN TEMA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il servizio di sorveglianza sanitaria in oggetto, comporta per l'Aggiudicatario l'attività di trattamento di dati personali del personale dipendente della Regione Piemonte del ruolo della Giunta regionale e pertanto l'Aggiudicatario con la stipulazione del contratto accetta anche la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 25, comma 1, lett. c) il Medico Competente "istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente".

L'Aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto, sarà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento dei dati personali (allegato al contratto), ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D.Lgs. n. 101/2018.

Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità di cui al presente appalto, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto.

Tali dati dovranno essere restituiti senza alcun onere e in formato leggibile e compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi e dei software di gestione della sorveglianza sanitaria reperibili sul libero mercato tale da consentire il trasferimento dei dati sia al Delegato del Titolare sia ad altra eventuale società per la successiva gestione indicata dallo stesso.

Il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato del Titolare apposita dichiarazione scritta recante l'attestazione che presso di sé non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni trattate.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei subresponsabili coinvolti e si impegna a manlevare e

tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, obbligo di risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e, più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, fermo restando quanto sopra previsto in merito ai Sub responsabili.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

ART. 26 - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento valgono le disposizioni di cui al:

- L 241/1990 e s.m.i.;
- D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.;
- D.Lgs 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs 101/2018
- D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- Regolamento U.E. 2016/679;
- Codice Civile;
- Norme Tecniche di Settore.

Il Responsabile del Settore Tecnico e
Sicurezza Ambienti di Lavoro
ing. Anna M. Facipieri